



08578-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
Dott. ANTONIO GRECO	- Presidente -	IRPEF ILOR ACCERTAMENTO
Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO	- Rel. Consigliere-	
Dott. MICHELE CATALDI	- Consigliere -	Ud. 21/01/2021 - CC
Dott. COSMO CROLLA	- Consigliere -	R.G.N. 31128/2019
Dott. LUCIO LUCIOTTI	- Consigliere -	Rep. SPAD hon 8578

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31128-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (omissis)), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio (omissis),
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 630/23/2019 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA
di LECCE, depositata l'11/03/2019;

AGENZIA ENTRATE
RICORRENZA A SESTO

594
/ 21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che:

Con sentenza in data 11 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti da (omissis) contro tre cartelle di pagamento, relative rispettivamente agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, emesse dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973. Con tali atti, all'esito del controllo formale, venivano recuperate a tassazione le spese di riqualificazione energetica sostenute dal contribuente in quanto non rientranti tra gli interventi ammessi al beneficio della detrazione d'imposta. Rilevava la CTR che i casi previsti dall'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, nei quali è consentita l'iscrizione a ruolo dei tributi senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi, in quanto comportanti una compressione dei diritti di difesa. Pertanto, il disconoscimento delle detrazioni per gli interventi di risparmio energetico deve essere fatto mediante avviso di accertamento, senza che tale contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, giacché detto disconoscimento presuppone un'attività amministrativa non ricompresa nella fattispecie teorica della norma suddetta.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che nel caso di specie non potesse trovare applicazione il controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, pur vertendosi nell'ipotesi di cui alla lett. b) della norma suddetta, la quale prevede che l'Ufficio può escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti, nel novero delle quali rientravano le detrazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica realizzati dal contribuente.

Il ricorso - ammissibile in quanto esso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia - è fondato.

L'art. 36 ter, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 - rubricato «Controllo formale delle dichiarazioni» - dispone che «Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria provvedono [...] al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministero delle finanze». Tale controllo formale consente, tra l'altro, a sensi del comma 2, lett. b), agli Uffici di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti. Si tratta, dunque, di un controllo che non ha carattere generalizzato, essendo effettuato in base ai criteri selettivi fissati dal Ministero e

riguardando alcune «voci» della dichiarazione, che devono essere giustificate documentalmente.

Nel caso ci siano differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e quelli dichiarati, il contribuente è invitato, ai sensi del comma 3, dall'Ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Posto che non è contestato che l'Ufficio abbia provveduto ad attivare il necessario contraddittorio procedimentale con il contribuente, non v'è dubbio che le detrazioni per interventi di risparmio energetico siano ricomprese nella generale previsione di cui alla lett. b) del citato art. 36 ter, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, sicché legittimamente l'Ufficio, all'esito del controllo formale dei documenti prodotti dal contribuente, ha emesso le cartelle di pagamento impugnate.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dal controricorrente anche in memoria, il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2021.

Il Presidente

Antonio Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 26 MAR. 2021